

# Art. 1 D.L. Sicurezza

## Armi da taglio

*Il testo del Decreto Legge prevede, all'art. 1, modifica la disciplina degli **artt. 4** (porto di armi od oggetti atti ad offendere) e **4bis** (porto di armi per cui non è ammessa licenza) della **L. 110/1975, c.d. Legge Armi**, e introduce due nuovi articoli, **4ter** e **4quater**, nel testo di legge.*

### 1. Le modifiche all'art. 4 Legge Armi

ANTE DECRETO SICUREZZA	POST DECRETO SICUREZZA
<p><b>Art. 4 Legge Armi</b> <b><i>Porto di armi od oggetti atti ad offendere</i></b></p> <p>1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.</p> <p>2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, ca-</p>	<p><b>Art. 4 Legge Armi</b> <b><i>Porto di armi od oggetti atti ad offendere</i></b></p> <p>1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.</p> <p>2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, ca-</p>

ANTE DECRETO SICUREZZA	POST DECRETO SICUREZZA
<p>tene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.</p>	<p>tene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.</p>
<p>3. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.</p>	<p>3. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.</p>
<p>4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p>	<p>4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p>
<p>5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è</p>	<p>5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è</p>

ANTE DECRETO SICUREZZA	POST DECRETO SICUREZZA
<p>punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.</p>	<p>punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.</p>
<p>6. <i>Comma abrogato dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.</i></p>	<p>6. <i>Comma abrogato dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.</i></p>
<p>7. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.</p>	<p>7. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.</p>
	<p><b>8. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4bis.</b></p>
	<p>9. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:</p>
	<p><i>a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;</i></p>

ANTE DECRETO SICUREZZA	POST DECRETO SICUREZZA
<p>11. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p> <p>12. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.</p> <p>13. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.</p>	<p><i>b)</i> <b>sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.</b></p> <p><b>10. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</b></p> <p>11. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p> <p>12. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.</p> <p>13. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.</p>

### Cosa prevedeva l'art. 4 Legge Armi prima del Decreto Sicurezza?

Il testo dell'art. 4 Legge Armi, antecedente all'entrata in vigore del Decreto Sicurezza, vieta, al **comma 1**, il **porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa**, senza giustificato motivo, di:

- armi;
- mazze ferrate o bastoni ferrati;
- sfollagente;
- noccoliere;
- storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

È tuttavia fatta salvo il caso in cui il Questore abbia dato **licenza per porto d'armi lunghe da fuoco** ovvero il Prefetto abbia concesso **licenza annuale di porto d'armi** (come previsto dall'art. 42, comma 3, T.U. Pubblica Sicurezza 773/1931).

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, è altresì vietato, alle stesse condizioni, il porto di:

- bastoni muniti di puntale acuminato;
- strumenti da punta o da taglio atti ad offendere;
- mazze;
- tubi;
- catene;
- fionde;
- bulloni;
- sfere metalliche;
- qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, **chiaramente utilizzabile**, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona;
- strumenti riproducenti armi che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona o che, ove realizzati in metallo, non abbiano la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce, e occlusa da un tappo rosso inamovibile; così come strumenti riproducenti armi da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, che non abbiano la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna;
- puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b (che cioè generano una potenza compresa fra i 5 e i 500 mW

o superiore), secondo le norme che definiscono la sicurezza, classificazione (Classi 1-4) ed etichettatura degli apparecchi laser (CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4).

Ai sensi del **comma 3**, qualora taluno porti fuori della propria abitazione o delle pertinenze di essa, senza giustificato motivo, tali oggetti è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Il secondo periodo prevede tuttavia che, nei **casi di lieve entità**, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere e quindi mai in caso di armi, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

La pena è invece aumentata, in forza del terzo periodo del comma 3, se il fatto avviene **nel corso o in occasione di manifestazioni sportive**.

Un ulteriore aggravamento di pena è previsto dal **comma 6**, quando ricorre una delle circostanze previste dall'art. 4, **L. 2 ottobre 1967, n. 895**, che disciplina il controllo delle armi, ossia:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 61, n. 11ter), c.p., cioè **all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione**;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di **istituti di credito**, uffici postali o **sportelli automatici** adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, **stazioni ferroviarie**, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Viene tuttavia fatto salvo il caso in cui l'uso dell'arma costituisca **già di per sé elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica** per il reato commesso (ad esempio nel caso di rapina a mano armata): in questi casi non trova applicazione l'aggravante del comma 6.

Ai sensi del **comma 7**, con la condanna deve essere disposta la **confisca** delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere, che devono essere pertanto oggetto di **sequestro preventivo** oltre che probatorio.

Il **comma 9** infine **esclude** che siano considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano **adoperati come oggetti contundenti**.

I commi 4 e 5 disciplinano invece il **divieto portare armi nelle riunioni pubbliche**, che non è stato interessato dal Decreto Sicurezza.

### Cosa cambia con il Decreto Sicurezza?

Il Decreto Sicurezza ha, in particolare, previsto l'introduzione di un **nuovo comma 8**, che introduce una nuova fattispecie di reato, di natura **delittuosa**.

Il nuovo comma 8 punisce chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di **lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano**.

Si tratta di un reato analogo, come struttura, alle contravvenzioni già punite dall'art. 4 Legge Armi, che però se ne differenzia per via del suo oggetto: **armi da taglio, purché con lama a punta lunga almeno 8 cm, ovvero con lama pieghevole dai 5 cm in su**, con le caratteristiche sopra descritte.

Perché sussista il nuovo delitto occorre pertanto che:

- 1) il soggetto agente abbia realizzato una condotta di **porto d'arma**, che non richiede che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, essendo **sufficiente** (oltre che necessario) che egli possa **acquisirne facilmente la disponibilità** materiale per farne un uso immediato (*Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 4970*);
- 2) il porto dell'arma deve avvenire **senza giustificato motivo**, valutato nell'immediatezza dei fatti e avendo riguardo al motivo **espreso immediatamente**, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una **immediata verifica** da parte dei verbalizzanti (*Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 19307*);
- 3) l'oggetto del nuovo delitto non può essere qualsiasi arma o strumento atto ad offendere, essendo necessario che si tratti di **strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza gli 8 cm** ovvero di **strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano**.

Sotto tale soglia potrà trovare applicazione la contravvenzione di cui al comma 3, rispetto alla quale è **irrilevante la lunghezza della lama** (*Cass., sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 1482*).

Trattandosi di un **delitto**, la nuova fattispecie non è punibile a titolo di colpa (ad esempio nei casi di dimenticanza o di errore) a differenza della contravvenzione di cui al comma 3.

Il Decreto Sicurezza ha altresì previsto, all'ultimo periodo del nuovo **comma 8**, una serie di **circostanze aggravanti speciali**, mediante richiamo al comma 2 dell'art. 4bis Legge Armi:

- a) quando il fatto è commesso “*da persone travisate o da più persone riunite*”;
- b) quando il fatto è commesso “*all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione*”;
- c) quando il fatto è commesso “*nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto, nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto*”;
- d) quando il fatto è commesso “*in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica*”.

La pena in questi casi è aumentata **da un terzo alla metà**.

Ai sensi del **nuovo comma 9**, introdotto con il Decreto Sicurezza gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano accertato il nuovo delitto devono trasmettere gli atti al **Prefetto** del luogo della commesso reato, il quale può applicare le seguenti **sanzioni amministrative accessorie**:

- **sospensione della patente di guida fino ad un anno** (lett. a));
- **sospensione del certificato di abilitazione professionale** per la guida di motoveicoli **fino ad un anno** (lett. a));
- **sospensione del certificato di idoneità** alla guida di ciclomotori **fino ad un anno** (lett. a));
- **divieto per un anno** di conseguire i titoli precedenti (lett. a));
- **sospensione della licenza di porto d'armi fino ad un anno** (lett. b));
- **divieto per un anno** di conseguire la **licenza di porto d'armi** (lett. b)).

Il nuovo **comma 10** dispone inoltre che trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 75, **D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**, tra cui la previsione (comma 3) delle ulteriori sanzioni accessorie amministrative del:

- **ritiro della patente** di guida;
- **ritiro del certificato di idoneità tecnica**;
- **fermo amministrativo**.

## Da quando trova applicazione?

La nuova disciplina è **irretroattiva** e trova applicazione per i fatti commessi a partire dal **25 febbraio 2026** e, in relazione al porto di **strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano**, cui la norma incriminatrice fa riferimento solo a seguito della legge di conversione, per i soli fatti commessi a far data dal **25 aprile 2026**.

### A. Esempi pratici

- 1 **Un soggetto sospetto viene perquisito e sorpreso nel possesso di un coltello da cucina, con lama di 10 cm a punta tonda e seghettata; è configurabile il nuovo delitto?**

In questo caso non trova applicazione il comma 8 dell'art. 4 Legge Armi, in quanto, pur superando gli 8 cm di lunghezza, la lama non risponde alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice (**lama affilata o appuntita**), ferma restando la punibilità del fatto a titolo di contravvenzione ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

- 2 **Un soggetto sospetto viene perquisito e sorpreso nel possesso di un coltello da caccia, con lama di 12 cm, a punta, e si giustifica rappresentando che il coltello in questione era utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente di cui è consumatore; è configurabile un giustificato motivo?**

Un giustificato motivo del porto di armi sussiste solo quando siano apprezzabili **particolari esigenze** del soggetto agente, che risultino perfettamente corrispondenti a **regole comportamentali lecite** relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (*Cass., sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49769*), per cui sussiste il reato nel caso in cui il coltello portato fuori della propria abitazione risulti destinato a suddividere la sostanza stupefacente in possesso del soggetto agente.

- 3** A seguito di perquisizione del veicolo, viene rinvenuto nel porta oggetti dello sportello anteriore, lato guidatore, un coltello con lama affilata di 9 cm; nei confronti del conducente del veicolo può configurarsi il nuovo delitto di cui all'art. 4, comma 8, Legge Armi?

Pur non detenendo sulla propria persona l'arma, il conducente del mezzo risponde del nuovo delitto – trattandosi di lama affilata superiore agli 8 cm di lunghezza – in quanto è sufficiente che l'arma si trovi nella sua immediata **disponibilità**, in modo che possa **facilmente** recuperarla e farne uso.

- 4** Un soggetto viene fermato per un controllo e sorpreso nel possesso di un coltello con lama a punta superiore agli 8 cm di lunghezza e si giustifica riferendo di aver dimenticato di lasciare a casa l'arma dopo aver effettuato un'immersione subacquea. Sussiste il nuovo delitto?

Qualora risulti da comprovate circostanze che il porto dell'arma sia effettivamente dovuto non già ad una scelta volontaria del soggetto gente ma ad una sua dimenticanza o distrazione, non potrà ritenersi sussistente il dolo necessario per il nuovo delitto *ex art. 4, comma 8, Legge Armi*, ferma tuttavia la responsabilità per la contravvenzione di cui al comma 3, che è punita sia a titolo di dolo che di colpa.

- 5** Un soggetto viene sorpreso nel possesso di un coltello con lama appuntita della lunghezza di 9 cm e di altra arma da taglio priva di tali caratteristiche. Quale norma incriminatrice si applica?

Il contestuale porto di un'arma che presenti le caratteristiche richieste per configurare il delitto di cui al nuovo comma 8 (**strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza gli 8 cm**) e nel contempo di altra arma o strumento atto ad offendere, configurerà entrambe le fattispecie di reato, in **concorso formale** tra loro, ai sensi dell'art. 81 c.p.

- 6** Un soggetto viene sorpreso nel possesso di un coltello tipo *kirpan* con lama affilata superiore agli 8 cm di lunghezza ma giustifica tale condotta per via della propria religione Sikh. È configurabile il nuovo delitto *ex art. 4, comma 8, Legge Armi*?

Il delitto è configurabile in quanto per il porto di un'arma quello religioso non costituisce un giustificato motivo (*Cass., sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084*).

- 7 Un soggetto viene sottoposto a controllo e sorpreso nel possesso di un coltello con lama affilata e a punta, della lunghezza di 15 cm, imballato nella sua confezione, e rappresenta di averlo acquistato poco prima, esibendo la ricevuta fiscale, e di star tornando a casa. È possibile ravvisare gli estremi del nuovo delitto di cui all'art. 4, comma 8, Legge Armi?

Qualora l'arma costituisca mero oggetto inerte di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro e l'agente non ne abbia quindi pronta disponibilità per farne un uso immediato, si tratta di trasporto e non di porto di arma, sicché il reato non è configurabile (*Cass., sez. I, 4 luglio 2024, n. 26209*).

## B. Coordinate operative

### Qual è la procedibilità del nuovo delitto?

Il nuovo delitto è **procedibile d'ufficio**.

### È possibile procedere all'arresto in flagranza di reato?

Essendo punito con la pena massima della reclusione fino a tre anni, nella forma non aggravata, non consente il **fermo** o l'**arresto** in flagranza di reato del responsabile.

### E se ricorrono le aggravanti dell'art. 4bis Legge Armi?

Se ricorrono le aggravanti dell'art. 4bis Legge Armi la pena massima detentiva è aumentata fino alla metà (4 anni e 6 mesi di reclusione) e quindi è possibile procedere ad **arresto facoltativo in flagranza di reato**.

### È possibile procedere al fermo dell'indiziato?

Il fermo dell'indiziato **non è mai consentito**, neanche nelle ipotesi aggravate.

### Si possono chiedere tabulati o intercettazioni?

Il nuovo delitto consente di disporre l'acquisizione di **tabulati telefonici** ma non le **intercettazioni**.